



COMUNE DI ARMENTO
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TECNICO

Determina n.105/39 del 20/12/2019

Prot. N. 4618 del 27/12/2019

ORIGINALE

N° 39

Del 20.12.2019

OGGETTO: Servizio scuolabus anno scolastico 2019/2020 - Affidamento - Provvedimenti. **CIG: ZA52B550BA**

L' anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di Dicembre nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;

Visto l'art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;

Visto il regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 31/2001 come modificata dalla delibera di giunta comunale n. 10/2004;

Posto che il presente provvedimento rientra nella competenza del sottoscritto giusto decreto sindacale;

Vista e richiamata la determinazione n. 129 del 14.9.2018 con la quale è stato affidato alla ditta DIMASE VIAGGI il servizio scuolabus per l'anno scolastico 2018/2019;

Tanto esposto

Visti

- o il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- o l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 " Codice dei Contratti Pubblici " , così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017 , e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " 1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di*

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ” e rilevato quanto segue in merito:*

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;

02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;

03 istituzioni educative ed universitarie;

04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;*

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Evidenziato tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- 1) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- 2) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- 3) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che

- il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III;
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";*
g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";*
h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;

Visti i seguenti articoli del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , per quanto qui interessa:

Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
(soglie così elevate dal 1° gennaio 2018 dal [Regolamento \(UE\) 2017/2366 del 18 dicembre 2017](#))

1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti nonmenzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

(ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 nelle procedure aperte è applicabile l'articolo 133, comma 8, ovvero il metodo della «inversione procedimentale»)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d. lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Acquisita la disponibilità della ditta DIMASE VIAGGI da Montemurro (PZ), in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per legge per l'attribuzione dei servizi di che trattasi, alla gestione dei servizi di che trattasi con un proprio progetto – offerta che qui viene approvato per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la proposta presentata sia sotto il profilo della organizzazione e gestione del servizio che sotto il profilo dei costi sia congrua per il Comune tenendo conto delle finalità che lo stesso ente intende perseguire;

Stabilito di procedere, per quanto sopra esposto, mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016;

Appurata la disponibilità dei fondi per provvedere in merito alla **missione 04, programma 02 titolo 1 (Ex Capitolo 707)** dando atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- L'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo dell'8/04/2016, n. 50 il quale prevede la possibilità di affidamenti diretti di servizi e forniture per importi fino ai 40.000,00 euro;
- L'Art. 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di "impegno di spesa";
- La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011;
- La Legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Considerato che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Accertata la disponibilità a bilancio;

Verificato l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento;

Considerato tutto ciò e ritenuto di dover provvedere in merito;

Atteso che, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: **ZA52B550BA**

Dato atto che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell'obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta DIMASE VIAGGI da Montemurro (PZ) **P.IVA 01784240762**, il servizio Scuolabus per l'anno scolastico 2019/2020 per l'importo complessivo di €13.200,00 incluso IVA al 10%;

1) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello del servizio trasporto alunni;
- **di dare atto** che la spesa totale prevista pari ad **euro 13.200,00**, Iva compresa trova copertura al bilancio di previsione per l'anno 2019, e nel pluriennale 2020 come segue: **missione 04, programma 02, titolo 1 (ex capitolo 707)**

2) di imputare il pagamento all'anno 2019, come segue : **missione 04, programma 02, titolo 1 (ex capitolo 707)**, dando atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000; e nell'anno 2020 come segue: **missione 04, programma 02, titolo 1 (ex capitolo 707)**;

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

3) di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

4) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

- **di dare atto** che la spesa totale prevista pari ad **euro 13.200,00**, Iva compresa trova copertura al bilancio di previsione per l'anno 2019, e nel pluriennale 2020 come segue: **missione 04, programma 02, titolo 1 (ex capitolo 707)**
- 2) **di imputare** il pagamento all'anno 2019, come segue : **missione 04, programma 02, titolo 1 (ex capitolo 707)**, dando atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000; e nell'anno 2020 come segue: **missione 04, programma 02, titolo 1 (ex capitolo 707)**;
di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
 - 3) **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
 - 4) **di prendere atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
 - 5) **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.amento.pz.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Gianfranco Massaro



Servizio di Ragioneria

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

l'emissione dei mandati di pagamento come da dispositivo in determina su **missione 04, programma 02, titolo 1 (ex capitolo 707)** a gestione residui;
Armento, lì

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
(Dott/ssa Maria Felicia Bello)

Esecutività

La presente è esecutiva dal _____.
Armento, lì

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(Dott/ssa Emanuela NOTO)

N. _____ Registro

Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal
_____ al _____
Armento, lì

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(Dott/ssa Emanuela NOTO)

Comunicazione

La presente determina viene trasmessa in data _____:

- Al Segretario Comunale
- Alla Polizia Municipale
- All'Ufficio Ragioneria
- Al Sindaco

A _____

A _____

La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _____

Il Responsabile del Servizio
Gianfranco MASSARO
